

OGGETTO: Casa di Cura Villa Betania, gestita dalla Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti (P. IVA. 01084871001), in persona del legale rapp.te p.t., sede legale ed operativa sita in Via Nicolò Piccolomini, 27 - 00165 Roma. Voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento provvisorio a favore della società Villa Betania Giomi S.p.a. (P. IVA 13459241009).

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 1, comma 796, lett. s) e t), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto *"Preso d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro"*;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l'art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto *"Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012"*;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto *"Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 74/2010 avente ad oggetto *"Rete dell'assistenza cardiologica e cardiocirurgica"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *"Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale."*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: *"Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009"*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l'approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l'altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto *"Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3"*, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 con il quale sono stati indicati i termini e le modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la Legge Regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;

RILEVATO che la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti, in persona del legale rapp.te p.t., ha partecipato al procedimento amministrativo avviato ai sensi del citato DCA n. 90/2010 e ss.mm.ii., volto ad ottenere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio ed il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale per la Casa di Cura Villa Betania, sede legale ed operativa in Via Nicolò Piccolomini, 27 - Roma, inserendosi nella piattaforma SAASS istituita ad hoc, in quanto in possesso dei seguenti titoli:

Provvedimenti autorizzativi

- D.G.R. n. 1319 del 15.4.1998 con la quale la Casa di Cura Villa Betania è stata autorizzata all'esercizio per la tipologia medico chirurgica e riabilitativa per una capacità ricettiva di n. 202 posti letto;

Provvedimenti di accREDITAMENTO

- D.G.R. n. 3250 del 19.4.1994;
- Delibera Direttore Generale ASL RME n. 1010 del 30.12.1994 con la quale la Casa di Cura Villa Betania è stata integrata nel Polo Ospedaliero Santo Spirito e sono state stipulate apposite convenzioni, che si sono succedute nel tempo, per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie effettuabili dalla citata Casa di Cura;
- Delibera Direttore Generale ASL RME n. 1536 del 31.12.2002 con la quale è stata approvata la convenzione tra la AUSL RME e la Casa di Cura Villa Betania per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie effettuabili dalla citata Casa di Cura;
- Delibera Direttore Generale ASL RME n. 1103 dell'1.7.2005 con la quale è stata approvata, in sostituzione della precedente, la convenzione tra la AUSL RME e la Casa di Cura Villa Betania per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie effettuabili dalla citata Casa di Cura ed è stata disposta la messa a disposizione della Casa di Cura Villa Betania del personale medico della AUSL;

CONSIDERATO che per gli effetti dei provvedimenti su esposti, alla data del presente provvedimento, i posti letto autorizzati e accREDITATI risultano essere i seguenti: n. 76 posti letto ordinari per acuti e n. 49 posti letto ordinari per post-acuzie (cod. 56);

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00313 del 07/10/2014 con il quale è stato costituito un Tavolo di lavoro a tre, composto dalla Regione Lazio, dalle Aziende Sanitarie Locali e dal soggetto privato (Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti e società Villa Betania Giomi S.p.a.), con il compito di proporre un programma finalizzato al superamento del sistema convenzionale anzidetto mediante la definizione di un percorso attuativo del medesimo programma;

DATO ATTO che con il verbale sottoscritto in data 29 luglio 2015 tra la Regione Lazio, l'Azienda USL RME e la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti è stato concordato, a conclusione dei lavori del Tavolo predetto, di redigere un accordo per regolamentare il percorso di attuazione di quanto delineato nel predetto verbale che, sottoscritto dalle parti, sarà approvato con specifico provvedimento;

VISTA l'istanza del 4.8.2015 con la quale la società Villa Betania Giomi S.p.a. ha chiesto la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO provvisorio della Casa di Cura Villa Betania, gestita dalla Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti, ed ha allegato la documentazione prevista ivi compresi l'atto costitutivo e lo statuto della società e la certificazione del notaio Dott. Francesco Barletta che ha autenticato in data 3.8.2015, repertorio n. 3971, la scrittura privata tra la Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti e la società Villa Betania Giomi S.p.a. per la cessione a quest'ultima della Casa di Cura Villa Betania, sita in via Nicolò Piccolomini, 27 - Roma;

VISTA la legge regionale 15 luglio 2015, n. 10, pubblicata sul B.U.R.L. n. 57 del 16.7.2015, concernente "Disposizioni urgenti in materia sanitaria", che all'art. 1 modifica la legge regionale 10 agosto 2010, n. 3 e introduce i commi:

"23bis. Qualora, nelle more della conclusione del procedimento avviato ai sensi dei commi 18 e seguenti, le strutture sanitarie interessate di cui all'articolo 4 della l.r. 4/2003 siano oggetto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprietà o di cessione in godimento della stessa, la voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale provvisorio è disposta previa verifica da parte della Regione dei requisiti soggettivi del subentrante.

23ter. Il provvedimento di voltura dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale provvisorio di cui al comma 23bis è adottato entro sessanta giorni dalla presentazione anche in assenza della verifica dei requisiti oggettivi della struttura o in presenza di difformità ai requisiti minimi attestata dall'azienda sanitaria locale competente in sede di sopralluogo, a condizione che l'istanza stessa contenga" la documentazione nella norma stessa indicata;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta risulta conforme a quella richiesta dalla normativa vigente e che, pertanto, sussistono i presupposti per la conclusione del procedimento amministrativo di voltura del titolo autorizzativo e di accreditamento provvisorio del presidio sanitario Casa di Cura Villa Betania dalla Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti alla società Villa Betania Giomi S.p.a.;

RITENUTO, pertanto:

- di autorizzare la voltura del titolo autorizzativo e di accreditamento provvisorio del presidio sanitario Casa di Cura Villa Betania dalla Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Francescane Insegnanti alla società Villa Betania Giomi S.p.a. sulla base della verifica dei requisiti soggettivi del soggetto subentrante, rinviando la verifica di quelli oggettivi della struttura al completamento del percorso di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo, avviato ai sensi del DCA n. 90/2010, e di quello che sarà delineato da sopra citato accordo;
- di disporre che la voltura dei titoli autorizzativi e di accreditamento provvisorio del presidio sanitario Casa di Cura Villa Betania a favore della società Villa Betania Giomi S.p.a. decorra, per gli effetti dell'art. 13, comma 5, del R.R. n. 2/2007, dalla data di notifica del presente provvedimento;
- di dare atto che:
 - i provvedimenti autorizzativi e di accreditamento provvisorio, quelli generali o specifici di riconversione o di riorganizzazione adottati nel tempo che hanno modificato l'originario assetto della struttura precedentemente rilasciati sono quelli riportati nel dispositivo;
 - alla data di adozione del presente provvedimento non sono in corso da parte dell'azienda sanitaria locale competente le verifiche relative alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo per l'intero complesso sanitario Casa di Cura Villa Betania;
 - il tetto massimo acquisibile dal presidio sanitario di Cura Villa Betania a completamento del processo di adeguamento sarà quello risultante dall'accordo sottoscritto tra le parti e indicato nelle schede allegate al provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera;
 - l'assetto complessivo della struttura potrà subire modifiche ulteriori per gli effetti di successivi provvedimenti di riconversione o rimodulazione delle attività/funzioni esercitate che la Regione potrebbe adottare successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla voltura;
 - l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale definitivo saranno rilasciati alla società Villa Betania Giomi S.p.a. a conclusione degli interventi di adeguamento e di quelli previsti dall'accordo in premessa indicato sulla base delle risultanze delle verifiche finali effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - la non conformità della struttura attestata dall'Azienda Sanitaria Locale competente in sede di verifica a conclusione degli interventi di adeguamento/riconversione o il mancato rilascio da parte di altri organismi (Vigili del fuoco, Comune) delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la sospensione totale o parziale delle attività o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo;

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 1, della legge regionale 15.7.2015, n. 10 e dell'art. 9 della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4:

- 1) di autorizzare la voltura delle autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento provvisorio, di seguito riportati, del presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Betania", con sede operativa in via Nicolò Piccolomini, 27 – Roma, a favore della società Villa Betania Giomi S.p.a. per le attività sottoelencate:

Provvedimenti autorizzativi

- D.G.R. n. 1319 del 15.4.1998 con la quale la Casa di Cura Villa Betania è stata autorizzata all'esercizio per la tipologia medico chirurgica e riabilitativa per una capacità ricettiva di n. 202 posti letto;

Provvedimenti di accreditamento

- D.G.R. n. 3250 del 19.4.1994;
- Delibera Direttore Generale ASL RME n. 1010 del 30.12.1994 con la quale la Casa di Cura Villa Betania è stata integrata nel Polo Ospedaliero Santo Spirito e sono state stipulate apposite convenzioni, che si sono succedute nel tempo, per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie effettuabili dalla citata Casa di Cura;
- Delibera Direttore Generale ASL RME n. 1536 del 31.12.2002 con la quale è stata approvata la convenzione tra la AUSL RME e la Casa di Cura Villa Betania per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie effettuabili dalla citata Casa di Cura;
- Delibera Direttore Generale ASL RME n. 1103 dell'1.7.2005 con la quale è stata approvata, in sostituzione della precedente, la convenzione tra la AUSL RME e la Casa di Cura Villa Betania per l'acquisizione delle prestazioni sanitarie effettuabili dalla citata Casa di Cura ed è stata disposta la messa a disposizione della Casa di Cura Villa Betania del personale medico della AUSL;

Attività originariamente autorizzate e accreditate in essere alla data del presente provvedimento:

Per gli effetti dei provvedimenti su esposti, alla data del presente provvedimento, i posti letto autorizzati e accreditati risultano essere i seguenti: n. 76 posti letto ordinari per acuti e n. 49 posti letto ordinari per post-acuzie (cod. 56);

- 2) di disporre che la voltura dei titoli autorizzativi e di accreditamento provvisorio del presidio sanitario Casa di Cura Villa Betania a favore della società Villa Betania Giomi S.p.a. decorra, per gli effetti dell'art. 13, comma 5, del R.R. n. 2/2007, dalla data di notifica del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il rappresentante legale della società Villa Betania Giomi S.p.a., che gestisce il presidio sanitario Casa di Cura Villa Betania, con sede operativa in via Nicolò Piccolomini, 27 – Roma, è il Dott. Massimo Miraglia, nato a Roma il 4.10.1970.
- 5) di dare atto, altresì, che:
 - alla data di adozione del presente provvedimento non sono in corso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale competente le verifiche relative alla conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo per l'intero complesso sanitario Casa di Cura Villa Betania;
 - il tetto massimo acquisibile dal presidio sanitario di Cura Villa Betania a completamento del processo di adeguamento sarà quello risultante dall'accordo sottoscritto tra le parti e indicato nelle schede allegate al provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera;

- l'assetto complessivo della struttura potrà subire modifiche ulteriori per gli effetti di successivi provvedimenti di riconversione o rimodulazione delle attività/funzioni esercitate che la Regione potrebbe adottare successivamente al rilascio dell'autorizzazione alla voltura;
- l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale definitivo saranno rilasciati alla società Villa Betania Giomi S.p.a., che gestisce il presidio sanitario Casa di Cura Villa Betania, a conclusione degli interventi di adeguamento e di quelli previsti dall'accordo in premessa indicato sulla base delle risultanze delle verifiche finali effettuate dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
- la non conformità della struttura attestata dall'Azienda Sanitaria Locale competente in sede di verifica a conclusione degli interventi di adeguamento/riconversione o il mancato rilascio da parte di altri organismi (Vigili del fuoco, Comune) delle certificazioni di competenza, potrebbe comportare la sospensione totale o parziale delle attività o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale definitivo.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della struttura, all'AUSL RME ed al Comune di Roma.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento, secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, sulle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento, è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della Legge regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

